

News - 19/03/2020

Legale d'Impresa- notizia di Confindustria a commento dell'Art.106 del Decreto Legge #CuraItalia in materia di svolgimento delle assemblee di società

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società secondo tempi e modalità compliant con le misure di sicurezza attualmente vigenti

In data 17 marzo 2020, è stato pubblicato in GU il [DL n. 18/2020 cd. Cura Italia](#), recante *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* che contiene anche norme in materia di svolgimento delle assemblee di società.

In particolare, al fine di assicurare lo svolgimento delle prossime assemblee secondo tempi e modalità *compliant* con le misure di sicurezza attualmente vigenti, l'articolo 106 del DL prevede:

- la **convocazione dell'assemblea ordinaria entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, secondo comma, e 2478-*bis* del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie (co. 1). Pertanto, le assemblee possono essere convocate entro il 30 giugno p.v. - ovvero entro il 31 luglio in seconda convocazione - anche in assenza di apposita previsione statutaria sul maggior termine di convocazione e delle condizioni al riguardo richieste (redazione del bilancio consolidato; particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società);
- per **tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici**, la possibilità di disporre - con l'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) - l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tali strumento non sia contemplato negli statuti (co. 2);
- per le medesime società, la possibilità di prevedere altresì lo svolgimento dell'assemblea *esclusivamente* mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto dei partecipanti e senza la necessità che presidente, segretario o notaio si trovino nello stesso luogo (co. 2) In tal caso, gli strumenti di partecipazione a distanza, da diritto dei soci, si traducono in modalità obbligatoria;
- per le **società a responsabilità limitata**, l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie o alle disposizioni codicistiche che prescrivono per le medesime società il metodo assembleare (co. 3);
- per le **società con azioni quotate**, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilità di avvalersi altresì dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-*undecies*, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente; nell'avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga *esclusivamente* tramite il rappresentante designato, cosicché la facoltà del socio di conferire delega al predetto soggetto si traduce in modalità obbligatoria. Al fine di agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e subdeleghe, in deroga alle più stringenti previsioni al riguardo vigenti (artt. 135-*undecies*) e, pertanto, sia tramite il modulo di delega contenuto nell'Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e sub-delega ordinaria (co. 4);
- l'applicazione del regime previsto per le società quotate alle **società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (co. 5)**;
- l'applicazione delle nuove disposizioni alle assemblee convocate entro il **31 luglio ovvero entro la data, se successiva**, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale (co. 7);
- per le **società a controllo pubblico**, l'applicazione delle nuove disposizioni a risorse finanziarie e strumentali invariate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (co. 8).

